

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1249

Istituzione della Giornata nazionale della famiglia

13/10/2024 - 08:18

Indice

1. DDL S. 1249 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1249	4

1. DDL S. 1249 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1249

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1249

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMEO , BERGESIO , BIZZOTTO , Claudio BORGHI , CANTALAMESSA , CANTÙ , MINASI , MURELLI , PAGANELLA , PUCCIARELLI , STEFANI , TESTOR , TOSATO e POTENTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2024

Istituzione della Giornata nazionale della famiglia

Onorevoli Senatori. - L'anno 2014 è stato proclamato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) anno internazionale della famiglia; sempre nel 2014 si sono tenuti la Terza Conferenza nazionale della famiglia e il Primo sinodo sulla famiglia della Chiesa cattolica. A distanza di qualche anno dai citati avvenimenti, è giunto il momento anche per il nostro Paese di istituire una « Giornata nazionale della famiglia », come moltissimi Paesi hanno già fatto su invito dell'ONU.

La famiglia, in quanto nucleo fondamentale della nostra collettività, al centro della pubblica attenzione fin dai tempi più antichi (non a caso Cicerone la definisce *seminarium rei publicae*), secondo la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, rappresenta il nucleo naturale e fondamentale della società e ha il diritto di essere protetta dalla società e dallo Stato; anche la Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, stabilisce che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri, in particolar modo dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo educativo nella collettività.

Proprio alla luce di queste considerazioni, la Giornata vuole rappresentare un momento di riflessione sui valori fondanti la famiglia e, al contempo, essere un'occasione per stare insieme con i propri cari con rinnovata gioia.

La data prescelta per festeggiare questo evento è il 15 maggio, Giornata internazionale della famiglia. Proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 47/237 del 20 settembre 1993, questa celebrazione annuale riflette l'importanza che la comunità internazionale attribuisce alla famiglia, intesa come unità fondamentale della società.

La famiglia, « unità fondamentale della vita sociale », riflette - così è scritto nel preambolo della risoluzione delle Nazioni Unite - le debolezze e le energie della società, ed è allo stesso tempo motore e destinatario dello sviluppo della comunità. La Giornata internazionale della famiglia vuole costituire una preziosa occasione per discutere delle tematiche e degli interventi a favore dei nuclei familiari, con una particolare attenzione al sostegno delle giovani coppie, per l'attuazione di nuove politiche che diano un rinnovato slancio verso i percorsi di genitorialità.

In occasione di tale avvenimento, a livello nazionale si intende porre all'attenzione del Paese il tema della centralità della famiglia, per avviare azioni di sostegno alla natalità, attraverso una rete di servizi diversificati e dislocati sul territorio, allo scopo di attuare politiche di intervento orientate al riguardo. Tra le iniziative volte a celebrare questa Giornata, grande spazio dovrà essere riservato alle scuole, che si attiveranno al fine di sensibilizzare gli alunni sul suo significato tramite attività didattiche specifiche, legate alle peculiari tradizioni delle diverse aree territoriali del Paese.

Inoltre, al fine di sensibilizzare i cittadini in merito a questa nuova Giornata e al suo preciso significato, si prevede una campagna di comunicazione su tutti i principali mezzi d'informazione, da

svolgere nella settimana precedente a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con l'associazionismo familiare e in particolare con il *Forum* delle associazioni familiari, che rappresenta oltre 3 milioni di famiglie italiane.

La Giornata nazionale della famiglia deve, così, rappresentare un momento di riflessione e di rilancio della politica di sostegno alla stessa, nel rispetto degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, priorità e obiettivo strategico per lo sviluppo della coesione sociale: occorre una vera e propria rivoluzione culturale e politica in Italia per arrivare a riconoscere la famiglia non come un gruppo di consumatori o di poveri da aiutare in casi estremi, ma come soggetto produttivo di beni importanti per la società, come l'educazione e la solidarietà. In tal modo si intende sottolineare il ruolo di volano della famiglia, non tanto destinataria di politiche assistenziali, quanto protagonista e partecipe dei processi decisionali che la riguardano.

Amore, rispetto, tolleranza e altruismo sono i valori che fanno della famiglia luogo privilegiato di solidarietà tra le generazioni, che si esprime nella cura e nell'educazione della prole, nonché nell'assistenza ai malati e agli anziani.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale della famiglia)

1. È istituita la « Giornata nazionale della famiglia », di seguito denominata « Giornata », quale momento per celebrare la famiglia in quanto nucleo fondamentale della società ed essenziale per il suo equilibrato sviluppo.
2. La Giornata si celebra il 15 maggio di ogni anno nella ricorrenza della Giornata internazionale della famiglia, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 47/237 del 20 settembre 1993.
3. La Giornata è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia degli istituti scolastici, possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche, eventualmente legate alle peculiari tradizioni delle diverse aree territoriali del Paese, volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa.

Art. 3.

(Campagna di comunicazione)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, nella settimana antecedente la Giornata, promuove una campagna di comunicazione su tutti i principali mezzi di informazione nazionali al fine di diffondere i valori a fondamento della ricorrenza.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla loro attuazione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.